

***REGOLAMENTO DELLO SPORTELLO UNICO PER LE
ATTIVITÀ PRODUTTIVE IN FORMA ASSOCIATA
DEI COMUNI DI:***

SANLURI – SERRAMANNA – SAMASSI

SERRENTI – SEGARIU – FURTEI

VILLAMAR – VILLASOR

ART. 1 - OGGETTO	4
ART. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE.....	4
ART. 3 - IL PROCEDIMENTO UNICO.....	4
ART. 4 - RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO.....	5
ART. 5 - NOMINA E CONFERIMENTO INCARICO DI RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.....	6
ART. 6 - ORGANI DI INDIRIZZO E CONTROLLO DEL SUAP	6
ART. 7 - ORGANIZZAZIONE DELLO SPORTELLO UNICO.....	6
ART. 8 - RISORSE FINANZIARIE E UMANE E CRITERI DI RIPARTIZIONE.....	7
ART. 9 - DOTAZIONE TECNOLOGICA.....	7
ART. 10 - MODALITA' DI TRASMISSIONE DELLA DOCUMENTAZIONE.....	8
ART. 11 - ACCESSO ALLE INFORMAZIONI.....	8
PARERE DI CONFORMITA'	8
ART. 12 - PARERE DI CONFORMITA' SUI PROGETTI PRELIMINARI.....	8
PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO MEDIANTE CONFERENZA DI SERVIZI.....	9
ART. 13 - AMMISSIBILITÀ.....	9
ART. 14 - PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO.....	9
ART. 15 - PROGETTI COMPORTANTI VARIAZIONI ALLO STRUMENTO URBANISTICO.....	10
PROCEDIMENTO MEDIANTE AUTOCERTIFICAZIONE.....	11
ART. 16 - ESCLUSIONI.....	11
ART. 17 - PROCEDIMENTO MEDIANTE AUTOCERTIFICAZIONE.....	11
ART. 18 - ACCERTAMENTO DI CONFORMITA'.....	12
ART. 19 - CHIARIMENTI E AUDIZIONI IN CONTRADDITTORIO.....	12
ART. 20 - PARTECIPAZIONE NEL PROCEDIMENTO.....	13
ART. 21 - IMPIANTI A STRUTTURA SEMPLICE.....	13
ART. 22 - FALSITA' DELLE AUTOCERTIFICAZIONI E SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO.....	13
ART. 23 - PROVVEDIMENTO FINALE.....	13
ART. 24 - ACCERTATA FALSITA' DI AUTOCERTIFICAZIONI DOPO L' INIZIO DEI LAVORI.....	13
ART. 25 - AFFIDAMENTO DELLE ISTRUTTORIE TECNICHE A STRUTTURE PUBBLICHE.....	14

PROCEDIMENTO DI COLLAUDO.....	14
ART. 26 - PROCEDURA DI COLLAUDO.....	14
NORME TRANSITORIE E MODIFICHE.....	15
ART. 27 - TARIFFE.....	15
ART. 28 - RINVIO ALLE NORME GENERALI.....	15
ART. 29 - MODIFICHE AL REGOLAMENTO.....	15

PARTE GENERALE

ART. 1 - OGGETTO

Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina dello Sportello Unico per le attività produttive (di seguito S.U.A.P.), costituito, ai sensi del D.Lgs 112/98 e del regolamento di attuazione, approvato con D.P.R. n° 447/98 e successivamente modificato e integrato con D.P.R. n° 440/00, in forma associata tra i Comuni di SERRAMANNA, SANLURI, SERRENTI, SAMASSI, SEGARIU, FURTEI, VILLASOR, VILLAMAR.

Mediante delibere dei Comuni interessati (Serramanna - delibera G.C. n.102 del 24.05.2002-; Sanluri -C.C. n.36 del 24.05.2002-, Serrenti -C.C. n.30 del 23.05.2002-, Samassi -G.C. n..68 del 23.05.2002-, Furtei - G.C. n.37 del 03.05.2002 -, Segariu -G.C. n.64 del 29.04.2002 -, Villamar -G.C. n.79 del 02.05.2002 - ; Villasor - G.C. n.81 del 30.04.2002 – C.I.S.A. A.C. n.09 del 12.04.2002) le funzioni amministrative per la gestione e l'organizzazione del S.U.A.P. sono state conferite al Consorzio CISA.

La struttura del S.U.A.P. è costituita da un'unica struttura così articolata:

- sede centrale presso la sede del Consorzio CISA (Consorzio Intercomunale Salvaguardia Ambientale) ubicata nel comune di Serramanna;
- sedi operative periferiche presso i singoli comuni associati.

ART. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE

Al S.U.A.P., gestito in forma associata, fanno capo i procedimenti amministrativi unici di cui al D.P.R. 447/98 e successive modifiche e integrazioni che hanno per oggetto l'esercizio delle attività di produzione di beni e servizi, nei settori dell'industria, dell'artigianato, dell'agricoltura, del turismo, del commercio e del terziario in genere, quando gli interventi richiesti riguardano la localizzazione degli impianti produttivi di beni e servizi, la loro realizzazione, ristrutturazione, ampliamento, cessazione, riattivazione e riconversione dell'attività produttiva, nonché l'esecuzione di opere interne ai fabbricati adibiti ad uso impresa.

Il S.U.A.P. esercita altresì attività di carattere informativo, promozionale e di supporto allo sviluppo delle attività produttive nel territorio dei Comuni aderenti.

ART. 3 - IL PROCEDIMENTO UNICO

L'azione amministrativa del S.U.A.P., nell'ambito di applicazione di cui all'articolo precedente, è organizzata attraverso la struttura del procedimento unico, secondo quanto disciplinato dal D.P.R. 447/98 e successive modifiche e dagli atti di competenza della Regione Sardegna per l'individuazione degli impianti a struttura semplice.

Il Procedimento unico ha formalmente inizio con l'acquisizione della richiesta e della documentazione da parte del S.U.A.P. Il Responsabile del Procedimento (di seguito R.D.P.) provvede all'attribuzione ad essa di un numero di pratica ed al suo inserimento nell'archivio informatico accessibile sulla rete Internet; quest'ultima operazione equivale a comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della L. 241/90.

Il Procedimento per l'espressione del parere di conformità sui progetti preliminari si conclude entro il termine di 90 giorni.

Il procedimento semplificato mediante conferenza di servizi si conclude entro il termine di 5 mesi; tale termine è elevato a 9 mesi per le opere sottoposte a valutazione di impatto ambientale (V.I.A.).

Il procedimento mediante autocertificazione si conclude entro il termine di 60 giorni; per gli impianti "a struttura semplice", individuati in conformità agli atti di competenza della Regione Sardegna, il termine è ridotto a 45 giorni.

La disciplina del procedimento unico prevale rispetto alle normative di settore che disciplinano gli "endoprocedimenti", in maniera tale che questi, pur mantenendo la loro integrità in ordine alla

titolarità delle funzioni ed al provvedimento finale, debbono adeguarsi alla struttura ed alle esigenze del procedimento principale (cosiddetto rapporto di avvalimento).

Sono fatte salve le disposizioni contenute nel D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, in materia di attività commerciali, relativamente a quelle fattispecie che presentino una disciplina più semplice rispetto ai procedimenti unici di cui ai commi precedenti; per la stessa ragione il S.U.A.P. applica le disposizioni contenute in normative di settore che prevedano tempi e modalità di rilascio dei provvedimenti autorizzativi più brevi e più semplici rispetto a quelli disciplinati dal D.P.R. 447/98.

Il responsabile del SUAP può delegare procedimenti particolari ai responsabili dei servizi competenti dei comuni associati. In ogni caso, sono affidati alle strutture periferiche dei comuni i procedimenti per i quali, l'attività istruttoria e/o l'adozione dei provvedimenti finali, è esclusivamente in capo al Comune.

Per i procedimenti di cui al comma precedente, al fine di un *monitoraggio* delle attività produttive presenti sul territorio, i Comuni sono tenuti a trasmettere alla sede centrale del S.U.A.P., alla fine del procedimento, copia della comunicazione dell'inizio attività e/o dell'autorizzazione.

ART. 4 - RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Al S.U.A.P. è preposto un responsabile del procedimento al quale fanno capo tutti gli adempimenti necessari al rilascio, mediante un'unica procedura, dei provvedimenti amministrativi conseguenti all'istanza presentata ed al quale spetta l'esercizio dei poteri di impulso, coordinamento, direzione del procedimento, diffida e messa in mora e controllo previsti dalla normativa vigente e precisati nella Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 8 luglio 1999.

Egli provvede, in particolare:

- ad ogni incombenza istruttoria necessaria per assicurare la gestione di un corretto iter procedurale, nel rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente, dal presente regolamento o contenuti nelle convenzioni stipulate con le Amministrazioni esterne;
- ad effettuare l'inserimento e aggiornamento delle pratiche nella banca dati disponibile sul web.
- a garantire l'esercizio gratuito del diritto di accesso, anche per via telematica, e di intervento nel procedimento da parte di chiunque vi abbia interesse, secondo le modalità disciplinate nel presente regolamento e dalla L. 241/90;
- ad effettuare la verifica preliminare delle condizioni di ammissibilità dell'istanza;
- a determinare il termine di conclusione del procedimento unico sulla base della natura di questo, nonché il termine di conclusione degli endoprocedimenti;
- alla emanazione del provvedimento finale e della pronuncia di conformità sui progetti preliminari;
- alla fissazione delle date dei collaudi ove questi risultino necessari;
- alla convocazione della Conferenza dei servizi, su richiesta dell'interessato, ai sensi del secondo comma dell'art. 4 del D.P.R. 447/98;
- alla convocazione della Conferenza dei servizi, anche a prescindere dalla richiesta dell'interessato, ai fini del rilascio del parere preventivo di cui all'art. 3, comma 3, del D.P.R. 447/98, ovvero quando si renda necessario un esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento e, comunque, quando debbano essere acquisite intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati, ai sensi dell'art. 14 della L. 241/90
- alla convocazione, quando lo ritenga opportuno e senza particolari formalità, di una conferenza interna dei referenti delle amministrazioni comunali o di una parte di essi per l'esame congiunto di questioni inerenti gli interventi richiesti.
- alla convocazione dei soggetti portatori di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dalla realizzazione dell'impianto, che ne abbiano fatto richiesta a norma del 13^{mo} comma dell'art. 6 del D.P.R. 447/98;

- alla trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica ed alla adozione dei provvedimenti di riduzione in pristino delle strutture realizzate, qualora ravvisi la falsità di alcuna delle autocertificazioni, fatti salvi i casi di errore materiale o di omissione suscettibili di correzioni od integrazioni .

ART. 5 - NOMINA E CONFERIMENTO INCARICO DI RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.

L'incarico è conferito dal Presidente del Consorzio CISA, dandone comunicazione ai comuni aderenti.

L'affidamento dell'incarico tiene conto della formazione culturale adeguata alle funzioni, della effettiva attitudine e capacità professionale e manageriale, nonché della valutazione dei risultati ottenuti e può prescindere da precedenti assegnazioni di funzioni di direzione, anche a seguito di concorsi.

Il provvedimento di nomina deve indicare l'incaricato per la sostituzione del dirigente responsabile in caso di temporaneo impedimento, ivi comprese situazioni di incompatibilità o di assenza.

ART. 6 - ORGANI DI INDIRIZZO E CONTROLLO DEL SUAP

Il Consigli comunali dei comuni associati valutano annualmente la relazione di attività predisposta dal Responsabile dello Sportello Unico.

E' istituito il Coordinamento dei Referenti dello Sportello Unico. Le Amministrazioni Comunali sono tenute a nominare un referente che partecipi alle attività di tale organismo. Il Coordinamento supporta il Responsabile dello Sportello Unico con funzioni consultive di carattere tecnico. Il Coordinamento si riunisce, su convocazione del Responsabile del S.U.A.P., ordinariamente due volte l'anno e, comunque, tutte le volte che il responsabile del S.U.A.P. lo ritenga necessario.

Ciascun referente svolge funzioni di raccordo tra i responsabili dei diversi procedimenti all'interno di ciascun Comune al fine di garantire il corretto iter del procedimento unico. Lo stesso referente svolge attività informativa e di promozione del territorio.

ART. 7 - ORGANIZZAZIONE DELLO SPORTELLO UNICO

Le istanze aventi per oggetto uno degli interventi previsti all'art. 2 del presente regolamento dovranno pervenire presso la sede centrale del S.U.A.P. ovvero presso la sede operativa periferica comunale.

Qualora la domanda pervenga direttamente alla sede operativa periferica comunale e riguarda i procedimenti di cui al comma 8 dell'articolo 3 (procedimenti per i quali, l'attività istruttoria e/o l'adozione dei provvedimenti finali, è esclusivamente in capo al Comune), i responsabili dei servizi competenti dei comuni associati sono responsabili della gestione del procedimento unico ai sensi del D.P.R. 447/98 e successive modificazioni e integrazioni, curando che alla domanda sia assegnato il numero di protocollo del SUAP associato e che l'intero procedimento sia inserito nel software di gestione dello SUAP. Nel caso in cui la domanda comporti attività istruttoria di più responsabili interni al comune di appartenenza, il responsabile del procedimento individuato dal singolo Comune provvede entro 3 giorni a trasmettere la documentazione agli altri uffici, curando l'avvio degli endoprocedimenti di competenza del comune e dandone contestuale comunicazione.

Qualora la domanda pervenga direttamente alla sede operativa periferica comunale e riguardi i procedimenti di cui all'articolo 3 ad esclusione del comma 8, essa dovrà essere trasmessa nel termine di tre giorni lavorativi alla sede centrale dello S.U.A.P. per l'assegnazione del numero di protocollo e l'inserimento nel software di gestione del SUAP.

Per tutte le istanze aventi per oggetto uno degli interventi previsti all'art. 2 del presente regolamento, trova applicazione il criterio dell'unicità del procedimento amministrativo, secondo quanto disposto dall'art. 24 del D.Lgs. 112/98 e dall'art. 3 del D.P.R. 447/98 e ss.mm.ii.

Per quanto riguarda gli atti che compongono i singoli endoprocedimenti, compresi i rispettivi provvedimenti conclusivi, essi rimangono di esclusiva competenza delle Amministrazioni che ne detengono la titolarità, le quali rispondono degli eventuali vizi, errori, omissioni e degli effetti da essi prodotti, nonché del mancato rispetto dei termini di comunicazione o di trasmissione della documentazione previsti dalla normativa vigente, dal presente regolamento o recepiti da appositi accordi di tipo convenzionale.

Le modalità afferenti il rapporto di collaborazione tra S.U.A.P. e Pubbliche Amministrazioni coinvolte nei procedimenti dello sportello unico sono disciplinate nelle Convenzioni per "la disciplina dei rapporti tra S.U.A.P. e Enti terzi coinvolti nelle procedure".

Lo Sportello Unico istituisce un servizio di protocollo e archiviazione unico per tutti gli atti di sua competenza.

Il S.U.A.P. è tenuto a conservare presso il proprio archivio le pratiche da esso gestite e la relativa documentazione.

L'istanza di cui al primo comma è ricevuta direttamente dal S.U.A.P. ovvero può essere inviata a mezzo posta o con altro mezzo di consegna idoneo.

Il S.U.A.P. adotta adeguate misure organizzative per mettere a disposizione degli utenti le informazioni disponibili di carattere promozionale, sulla localizzazione delle aree e degli impianti produttivi, sugli incentivi, sulle agevolazioni e sulle opportunità per le imprese, o comunque volte a favorire lo sviluppo del territorio.

Tutte le informazioni e la documentazione disponibile sono inserite dal S.U.A.P. nella rete telematica.

ART. 8 - RISORSE FINANZIARIE E UMANE E CRITERI DI RIPARTIZIONE

Ciascun comune aderente al S.U.A.P. in forma associata contribuisce con proprie risorse al funzionamento dello Sportello Unico. Tale contribuzione è così ripartita:

- 1) per il 5% del costo in quote proporzionali al numero dei residenti nel comune così come risultanti al 31 dicembre di ogni anno;
- 2) per il 95% del costo in proporzione al numero di pratiche presentate l'anno precedente sulla base della localizzazione degli interventi relativi al comune.

La dotazione organica del S.U.A.P. è costituita da un responsabile di categoria D3, nominato ai sensi dell'art. 5, da collaboratori di categoria D, C, B.

Il responsabile del S.U.A.P., qualora le caratteristiche, la complessità e la quantità delle pratiche trattate lo richiedano può richiedere ai Comuni aderenti di assegnare ulteriori unità al S.U.A.P., nonché stipulare contratti di consulenza con professionisti esterni alla struttura.

Della dotazione organica del S.U.A.P. possono far parte anche dipendenti delle Amministrazioni Comunali associate, su richiesta del Responsabile dello stesso S.U.A.P.

Il costo annuo del S.U.A.P. viene indicato con una specifica previsione di spesa sottoposta all'approvazione dei comuni aderenti, entro il 45° giorno antecedente la data prevista per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento, che si impegnano a versare a seguito dell'approvazione del bilancio .

Al fine di attivare ulteriori servizi accessori o limitare i costi a carico dei comuni si potranno stipulare direttamente accordi con enti terzi e di sponsorizzazione con privati.

ART. 9 - DOTAZIONE TECNOLOGICA

Il S.U.A.P. deve essere fornito di adeguate dotazioni tecnologiche che consentano una rapida gestione delle procedure ed un agevole e costante collegamento con l'utenza, con le strutture comunali e con gli Enti esterni.

La struttura si impegna a garantire la massima diffusione e il facile accesso ai dati in possesso e allo stato delle pratiche presentate.

ART. 10 - MODALITA' DI TRASMISSIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Avviato il procedimento il R.D.P. provvede, nel termine di cinque giorni lavorativi, a darne comunicazione ai soggetti interessati ed alla trasmissione della documentazione alle Amministrazioni titolari di endoprocedimenti.

Le comunicazioni vengono effettuate utilizzando i mezzi ritenuti di volta in volta più efficaci ed adeguati.

Lo Sportello Unico promuove l'adozione di modalità di comunicazione telematiche con i Comuni associati e con gli Enti Terzi.

Su ogni pratica del S.U.A.P. è apposta all'esterno, ben visibile, la dicitura "SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE FRA I COMUNI DI SERRAMANNA, SANLURI, SERRENTI, SAMASSI, SEGARIU, FURTEI, VILLASOR, VILLAMAR".

ART. 11 - ACCESSO ALLE INFORMAZIONI

Presso il S.U.A.P. viene reso disponibile un archivio informatico.

L'accesso è gratuito, anche in via telematica, per le informazioni relative a:

- la legislazione e la normativa di riferimento in materia di Sportello Unico;
- le caratteristiche principali della struttura del S.U.A.P.;
- gli adempimenti occorrenti per le procedure previste dal presente regolamento;
- l'elenco delle domande di autorizzazione presentate;
- lo stato del loro iter procedurale;
- tutte le informazioni a carattere promozionale, localizzative e di incentivo, concernenti le attività produttive volte a favorire lo sviluppo del territorio.

Non sono pubbliche le informazioni che possono ledere il diritto alla privacy o alla privativa industriale o rientrano nelle limitazioni al diritto di accesso ai documenti amministrativi.

La consultazione sull'iter e stato di avanzamento delle pratiche deve essere limitata al soggetto avente titolo. In particolare, la consultazione on-line di tali informazioni deve essere limitata mediante un sistema di identificazione protetto da password.

PARERE DI CONFORMITA'

ART. 12 - PARERE DI CONFORMITA' SUI PROGETTI PRELIMINARI

Gli interessati possono presentare al S.U.A.P. una richiesta di parere preventivo in ordine alla conformità del progetto preliminare con i vigenti strumenti di pianificazione paesistica, territoriale ed urbanistica.

Il progetto preliminare è trasmesso dal S.U.A.P. al Comune interessato entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta, previo invio di una comunicazione mediante posta elettronica o altro mezzo celere. Nei successivi 40 giorni, decorrenti dal ricevimento del progetto preliminare, il Comune trasmette al S.U.A.P. una pronuncia scritta e debitamente motivata in ordine alle questioni di cui al primo comma. Il S.U.A.P. provvede a comunicare il parere preventivo nei tre giorni lavorativi successivi dal ricevimento della pronuncia da parte del Comune, qualora non intenda procedere a norma del comma seguente.

Il R.D.P., qualora lo ritenga opportuno, può convocare una conferenza di servizi a norma dell'art. 14 bis della L.241/90, o convocare l'impresa per acquisire chiarimenti o ulteriori elementi di valutazione, o convocare i referenti del Comune. In questi casi non trovano applicazione i termini previsti al comma precedente ed il procedimento si conclude, comunque, nel termine massimo di 90 giorni.

Il parere sul progetto preliminare non pregiudica la definizione degli eventuali successivi procedimenti autorizzatori, comunque denominati, dei quali non tiene luogo.

PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO MEDIANTE CONFERENZA DI SERVIZI

ART. 13 - AMMISSIBILITÀ

Il Procedimento Semplificato mediante Conferenza di Servizi trova applicazione nei seguenti casi:

- a) quando il richiedente non intende avvalersi del procedimento mediante autocertificazione;
- b) nelle ipotesi in cui, ai sensi della normativa vigente, non è ammesso il procedimento mediante autocertificazione, in conformità di quanto specificato al successivo art 17.

ART. 14 - PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO

La richiesta dell'intervento viene presentata allo sportello comunale e la pratica, unitamente agli elaborati progettuali ed alla documentazione necessaria, è trasmessa al S.U.A.P. con le modalità di cui al precedente art. 10. Il R.D.P., ricevuta la domanda, la immette nell'archivio informatico disponibile sulla rete Internet.

Entro 5 giorni lavorativi dall'inizio del procedimento, determinato ai sensi del precedente art. 3, il R.D.P. trasmette la documentazione al Comune territorialmente competente e, relativamente ai profili di competenza, alle altre Pubbliche Amministrazioni titolari di endoprocedimenti, al fine di acquisire da essi i necessari atti autorizzatori, di consenso, nulla osta, o altro provvedimento comunque denominato.

Il R.D.P. assicura che la trasmissione della documentazione sia preceduta da una comunicazione di avvio del procedimento, effettuata a mezzo di posta elettronica o, quando tale sistema non risulti possibile, tramite telefax o con altro mezzo celere.

Le Pubbliche Amministrazioni titolari di endoprocedimenti provvedono a far pervenire gli atti di propria competenza entro il termine di 90 giorni decorrente dal ricevimento della documentazione o entro il minor termine stabilito dal R.D.P. in relazione alla natura ed alla entità dell'intervento richiesto.

Il R.D.P. emana il provvedimento finale entro 3 giorni lavorativi dalla conclusione con esito positivo di tutti gli endoprocedimenti .

Entro 20 giorni dal ricevimento della pratica, i Comuni e le altre Pubbliche Amministrazioni titolari di endoprocedimenti possono far pervenire al R.D.P., per una sola volta, la richiesta di documentazione integrativa.

Il R.D.P. comunica la richiesta di documentazione integrativa agli interessati ed assegna loro un termine massimo per la presentazione di quanto richiesto, trascorso il quale il procedimento si conclude. La richiesta di documentazione integrativa comunicata agli interessati sospende il procedimento fino alla presentazione di quanto richiesto.

Le integrazioni documentali vengono presentate dall'interessato al S.U.A.P. e nei 5 giorni lavorativi successivi sono trasmesse, ad opera del R.D.P., all' Amministrazione richiedente che provvede alla emanazione degli atti di propria competenza entro il termine residuo rispetto a quello determinato ai sensi del precedente quarto comma .

Le integrazioni documentali contenenti modifiche al progetto, agli impianti o agli interventi proposti, che non incidono sulla competenza di più Pubbliche Amministrazioni titolari di endoprocedimenti, ovvero che presentano un carattere non sostanziale, non determinano conseguenze sul procedimento unico se recepite negli atti finali degli endoprocedimenti, da parte degli enti competenti per materia, entro i termini di conclusione di questi.

Le integrazioni documentali contenenti modifiche sostanziali determinano la convocazione di apposita Conferenza di Servizi secondo le modalità del comma 3 dell'art. 4 del D.P.R. 447/98.

Nel caso di progetti di opere da sottoporre a Valutazione di Impatto Ambientale, il termine è di 120 giorni, fatta salva la possibilità di richiederne, ai sensi della normativa vigente, una proroga comunque non superiore a 60 giorni. Tuttavia, qualora l'Amministrazione competente per la Valutazione di Impatto Ambientale, o altra Amministrazione titolare di endoprocedimenti, rilevi l'incompletezza della documentazione trasmessa, può richiederne, entro 30 giorni, l'integrazione ai sensi dei precedenti commi.

Se una delle Amministrazioni si pronuncia negativamente, la pronuncia viene trasmessa immediatamente al S.U.A.P. che lo comunicherà entro 3 giorni lavorativi al richiedente e il procedimento si intende concluso. Tuttavia, il richiedente, entro 20 giorni dalla comunicazione, può inoltrare al S.U.A.P. la richiesta di convocazione della conferenza di servizi al fine di concordare quali siano le condizioni per ottenere il superamento della pronuncia negativa.

Decorsi inutilmente i termini di 90 e 120 giorni, entro i successivi 5 giorni lavorativi, il responsabile del S.U.A.P., convoca una conferenza dei servizi che si svolge ai sensi dell'art. 14 e seguenti della legge 7/8/1990 n. 241.

La convocazione della conferenza dei servizi è resa pubblica ed alla stessa possono partecipare i soggetti portatori di interessi pubblici o privati; individuali o collettivi; nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati cui possa derivare un pregiudizio dalla realizzazione del progetto dell'impianto produttivo, presentando osservazioni che la conferenza è tenuta a valutare.

La conferenza dei servizi procede all'istruttoria del progetto ai fini della formazione di un verbale che tiene luogo delle autorizzazioni, dei nulla osta e dei pareri tecnici previsti dalle norme vigenti o comunque ritenuti necessari. La conferenza, altresì, fissa il termine entro cui pervenire alla decisione, in ogni caso non superiore ai 5 mesi dalla data di inizio del procedimento o non superiore ai 9 mesi qualora vi siano opere da sottoporre a valutazione di impatto ambientale.

Il verbale recante le determinazioni assunte dalla conferenza dei servizi, la quale si pronuncia anche sulle osservazioni presentate dagli interessati, tiene luogo del provvedimento amministrativo conclusivo del procedimento e viene immediatamente comunicato, a cura del S.U.A.P., al richiedente.

Decorsi inutilmente i termini di 5 o 9 mesi, o nei casi disciplinati dall'art. 14, comma 4 della legge 7/8/1990 n. 241 e successive modifiche il responsabile del S.U.A.P. (l'amministrazione procedente), può richiedere che il Consiglio dei Ministri si pronunci nei successivi 30 giorni ai sensi dell'art. 14, comma IV, della legge 7/8/1990 n. 241.

Per i progetti di centrali termo-elettriche e turbo-gas sottoposte alle procedure di inchiesta pubblica di cui all'allegato IV del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988, pubblicato nella G.U. - serie generale- n.4 del 15/01/1989, il procedimento si conclude nel termine di 12 mesi.

ART. 15 - PROGETTI COMPORTANTI VARIAZIONI ALLO STRUMENTO URBANISTICO

Qualora il progetto presentato sia in contrasto con lo strumento urbanistico o comunque richieda una variazione, il R.D.P., rigetta l'istanza. Tuttavia, allorché il progetto sia conforme alle norme vigenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza del lavoro, ma lo strumento urbanistico non individui aree destinate all'insediamento di impianti produttivi, ovvero queste siano insufficienti in relazione al progetto presentato, il responsabile del S.U.A.P., può motivatamente convocare una conferenza di servizi disciplinata dall'art. 14 della L. 241/90 come modificato dall'art. 17 della legge 15/5/97 n. 127, per le conseguenti decisioni, dandone contestualmente pubblico avviso.

Qualora l'esito della conferenza di servizi comporti la variazione dello strumento urbanistico, la determinazione costituisce proposta di variante sulla quale, tenuto conto delle osservazioni, delle proposte e delle opposizioni formulate dagli aventi titolo, ai sensi della legge 17/8/42 n. 1150, si pronuncia definitivamente entro 60 giorni il Consiglio Comunale.

PROCEDIMENTO MEDIANTE AUTOCERTIFICAZIONE

ART. 16 - ESCLUSIONI

Il procedimento mediante autocertificazione non è ammesso nelle ipotesi di cui ai commi seguenti.

- 1) Negli interventi per i quali la normativa comunitaria prevede la necessità di un'apposita autorizzazione.
- 2) Nelle materie di cui all'art. 1, comma terzo, del D.P.R. 447/98, ovvero (art. 27 D.Lgs. n. 112/98):
 - quando le vigenti norme prevedono la valutazione di compatibilità e di impatto ambientale (V.I.A.)
 - per gli impianti nei quali sono utilizzati materiali nucleari
 - per gli impianti di produzione di materiali d'armamento
 - per i depositi costieri
 - per gli impianti di produzione, raffinazione e stoccaggio di oli minerali,
 - per gli impianti di deposito temporaneo, smaltimento, recupero e riciclaggio dei rifiuti (art. 18 L. 128/98)
 - per gli impianti dove trovano applicazione le competenze e le procedure relative al pericolo di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose ed alla prevenzione e riduzione dell'inquinamento.

ART. 17 - PROCEDIMENTO MEDIANTE AUTOCERTIFICAZIONE

La richiesta dell'intervento, corredata delle autocertificazioni, degli elaborati progettuali e della documentazione necessaria, è presentata al S.U.A.P. con le modalità di cui al precedente art. 7. Nell'unica istanza è compresa, ove necessario, anche la richiesta della concessione edilizia.

Le autocertificazioni, attestanti la conformità dei progetti alle singole prescrizioni previste dalle normative vigenti in materia di urbanistica, della sicurezza degli impianti, della tutela sanitaria e della tutela ambientale, sono redatte da professionisti abilitati o da società di professionisti e sono sottoscritte dai medesimi, unitamente al legale rappresentante dell'impresa.

Entro 3 giorni lavorativi dall'inizio del procedimento, determinato ai sensi del precedente art.3, il R.D.P. trasmette la documentazione al Comune territorialmente competente e, relativamente ai profili di competenza, alle altre Pubbliche Amministrazioni titolari di endoprocedimenti; nello stesso termine una copia della domanda è trasmessa alla Regione ed ai Comuni interessati.

La trasmissione della documentazione, effettuata anche per via telematica, è preceduta da una comunicazione, a mezzo di posta elettronica, di avvio del procedimento o, quando tale sistema non risulti possibile, tramite telefax o con altro mezzo celere.

Il R.D.P., ricevuta la domanda, la immette nell'archivio informatico disponibile sulla rete Internet, dandone altresì notizia mediante adeguate forme di pubblicità consistenti almeno nella pubblicazione all'albo pretorio del Comune territorialmente competente e mediante pubblicazione sul sito web del S.U.A.P.

Contestualmente la struttura dà inizio al procedimento per il rilascio della concessione edilizia, laddove previsto.

Entro 30 giorni dall'inizio del procedimento, il R.D.P. raccoglie le richieste di eventuale documentazione integrativa delle Pubbliche Amministrazioni titolari di endoprocedimenti, che dovranno pervenire al S.U.A.P. nel termine di 20 giorni dal ricevimento, con esclusione di quelli non autocertificabili e provvede, per una sola volta, a trasmetterle al richiedente. Decorso il predetto termine non possono essere richiesti altri atti o documenti concernenti fatti risultanti dalla documentazione inviata.

La richiesta di documentazione integrativa comunicata agli interessati sospende il procedimento fino alla presentazione di quanto richiesto.

Per la convocazione dell'impresa in contraddittorio si procede a norma del successivo art. 19.

Qualora sia richiesta la convocazione di una riunione da parte di soggetti portatori di interessi diffusi si procede a norma del successivo art. 20. La convocazione della riunione sospende il termine del procedimento per non più di venti giorni.

Decorso il termine di 60 giorni, tenuto conto delle sospensioni di cui ai precedenti commi, senza che sia già intervenuto il provvedimento finale negativo da parte del R.D.P., il procedimento si intende concluso. Il termine è ridotto a 45 giorni nei procedimenti che hanno ad oggetto impianti a struttura semplice ai sensi del successivo art. 21.

Resta ferma la necessità del rilascio della concessione o dell'autorizzazione edilizia per gli interventi ove tali provvedimenti risultino prescritti, nonché delle autorizzazioni espresse nel caso di procedimenti non autocertificabili.

Fatte salve le autorizzazioni rilasciate dalle Pubbliche Amministrazioni competenti entro i termini del procedimento e l'applicazione delle norme che consentono l'inizio dell'attività previa semplice comunicazione ovvero D.I.A., decorsi inutilmente i termini di conclusione del procedimento, la realizzazione del progetto si intende autorizzata in conformità delle autocertificazioni prodotte, nonché delle prescrizioni contenute nei titoli autorizzatori previamente acquisiti.

L'impresa è tenuta a comunicare l'inizio dei lavori per la realizzazione dell'impianto; in difetto di tale comunicazione non opera il silenzio assenso e l'esecuzione delle opere è da ritenersi non legittima.

ART. 18 - ACCERTAMENTO DI CONFORMITA'

Il R.D.P. accerta la sussistenza e la regolarità formale delle autocertificazioni prodotte.

Entro i 10 giorni lavorativi antecedenti alla scadenza del termine finale del procedimento, le Pubbliche Amministrazioni titolari di endoprocedimenti, comunicano al RDP gli esiti, anche positivi, delle verifiche di cui all'art. 7 del DPR 447/98.

Il decorso dei 60 giorni, ovvero dei 45 giorni nei procedimenti aventi ad oggetto impianti a struttura semplice, non fa venire meno le funzioni di controllo da parte dei Comuni e delle altre Pubbliche Amministrazioni competenti.

ART. 19 - CHIARIMENTI E AUDIZIONI IN CONTRADDITTORIO

Ove occorranò chiarimenti in ordine alle soluzioni tecniche e progettuali o al rispetto delle normative amministrative e tecniche di settore o qualora il progetto si riveli di particolare complessità, ovvero si rendano necessarie modifiche al progetto, oppure il Comune competente intenda proporre una diversa localizzazione dell'impianto, nell'ambito delle aree destinate ad insediamenti produttivi, il R.D.P. può convocare il richiedente per un'audizione in contraddittorio di cui viene redatto apposito verbale.

Qualora l'audizione sia richiesta dai Comuni o da Pubbliche Amministrazioni titolari di competenze, essa dovrà pervenire al S.U.A.P. entro 15 giorni dalla data di ricevimento della documentazione da parte dei suddetti enti, ovvero, qualora sia stata disposta la sospensione del procedimento per richiesta di documentazione integrativa, entro 10 giorni dal ricevimento della documentazione medesima.

Il R.D.P. può convocare all'audizione in contraddittorio anche i rappresentanti dei Comuni interessati e delle Pubbliche Amministrazioni titolari di endoprocedimenti.

Qualora al termine dell'audizione, sia raggiunto un accordo ai sensi dell'art. 11 della legge 7/8/1990 n. 241 sulle caratteristiche dell'impianto, il relativo verbale vincola le parti a condizione che le eventuali modifiche al progetto originario siano compatibili con le disposizioni attinenti ai profili di cui all'art. 8 comma I del D.P.R. 447/98 e successive modifiche. Il termine del procedimento resta sospeso fino alla presentazione del progetto modificato conformemente all'accordo.

ART. 20 - PARTECIPAZIONE NEL PROCEDIMENTO

Entro il termine di giorni 20 dall'avvenuta pubblicità nelle forme di cui al precedente Art. 17 i soggetti portatori di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dalla realizzazione del progetto dell'impianto produttivo, possono trasmettere al S.U.A.P. memorie ed osservazioni, di cui si dovrà tenere conto nella motivazione del provvedimento finale, ovvero far pervenire la richiesta di un'audizione in contraddittorio o di una riunione cui partecipino anche i rappresentanti dell'impresa.

La convocazione della riunione sospende i termini del procedimento ai sensi del precedente Art. 17

I soggetti partecipanti alla riunione possono essere assistiti da tecnici ed esperti di loro fiducia; della riunione è redatto dal R.D.P. apposito verbale, nel quale sono riassunte le posizioni emerse e gli aspetti controversi, nonché la decisione motivata assunta dal R.D.P. in ordine alle questioni procedurali.

ART. 21 - IMPIANTI A STRUTTURA SEMPLICE

Per gli impianti a struttura semplice definiti con delibera di Consiglio Regionale si applica l'art. 6 del D.P.R. 447/98.

Decorso il termine di 45 giorni dall'inizio del procedimento, tenuto conto delle sospensioni di cui al precedente art.17 senza che sia stato comunicato un provvedimento di diniego da parte del R.D.P., ovvero senza che questi abbia disposto la convocazione dell'impresa per un'audizione, la realizzazione del progetto si intende autorizzata in conformità delle autocertificazioni presentate.

Al procedimento abbreviato si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui al precedente art. 17

ART. 22 - FALSITA' DELLE AUTOCERTIFICAZIONI E SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO

Per la verifica delle autocertificazioni in corso di istruttoria della domanda, il R.D.P. si avvale degli uffici delle Pubbliche Amministrazioni titolari di endoprocedimenti.

Qualora emerga la falsità di una delle autocertificazioni, fatti salvi i casi di errore ed omissione materiale suscettibili di correzioni o integrazioni, il R.D.P. trasmette immediatamente gli atti alla competente Procura della Repubblica, dandone contestuale comunicazione all'interessato. Il procedimento è sospeso fino alla decisione relativa ai fatti denunciati, data comunicazione al Comune e alle altre Pubbliche Amministrazioni titolari di endoprocedimenti.

ART. 23 - PROVVEDIMENTO FINALE

Il provvedimento conclusivo del procedimento (o provvedimento finale) è emanato dal R.D.P., entro i termini previsti dagli articoli precedenti, tenuto conto delle cause di sospensione dei procedimenti medesimi.

Con il provvedimento finale sono autorizzati, in via preventiva, gli interventi e le attività previste in progetto, sulla base delle concessioni, autorizzazioni, pareri o atti di assenso comunque denominati emessi dalle Pubbliche Amministrazioni titolari di endoprocedimenti, ovvero delle autocertificazioni nei casi ammessi dall'art. 6 del D.P.R. 447/98.

Il provvedimento finale, rilasciato all'interessato, viene comunicato al Comune territorialmente competente ed alle Pubbliche Amministrazioni titolari di endoprocedimenti e di esso viene data notizia mediante inserimento nella rete telematica.

ART. 24 - ACCERTATA FALSITA' DI AUTOCERTIFICAZIONI DOPO L' INIZIO DEI LAVORI

Qualora, successivamente all'inizio dei lavori per la realizzazione dell'impianto, da parte dei Comuni o delle Pubbliche Amministrazioni titolari di endoprocedimenti, sia accertata la falsità di

una delle autocertificazioni prodotte, fatti salvi i casi di errore od omissione materiale suscettibili di correzioni od integrazioni, il R.D.P. ordina la riduzione in pristino a spese dell'impresa e dispone la contestuale trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica dandone contemporanea comunicazione all'interessato.

ART. 25 - AFFIDAMENTO DELLE ISTRUTTORIE TECNICHE A STRUTTURE PUBBLICHE

Il S.U.A.P. può affidare, mediante convenzione che fissi termini compatibili con quelli previsti dal regolamento del S.U.A.P. per la conclusione dei procedimenti, specifiche fasi e attività istruttorie all'A.R.P.A., all'A.S.L. o loro consorzi regionali, alle C.C.I.A.A., nonché ad Università o ad altri centri ed istituti pubblici di ricerca che assicurino requisiti di indipendenza, di competenza e di adeguatezza tecnica.

PROCEDIMENTO DI COLLAUDO

ART. 26 - PROCEDURA DI COLLAUDO

Quando il collaudo sia previsto dalle norme vigenti, le strutture e gli impianti sono collaudati da professionisti o da altri soggetti abilitati dalla normativa vigente, diversi dal progettista dell'impianto e dal direttore dei lavori e non collegati né professionalmente né economicamente, in modo diretto o indiretto, all'impresa, che ne attestano la conformità al progetto approvato, l'agibilità e l'immediata operatività. Al collaudo partecipano i tecnici del S.U.A.P., il quale, a tal fine, può avvalersi del personale dipendente da altre amministrazioni e fatto salvo il rispetto del termine finale del procedimento.

L'impresa chiede al S.U.A.P. di fissare la data del collaudo in un giorno compreso tra il 20^{mo} ed il 60^{mo} successivo a quello della richiesta. Decorso inutilmente il termine di 60 giorni l'impresa può dar luogo a sua cura al collaudo e comunicarne le risultanze al S.U.A.P. In caso di esito positivo del collaudo l'impresa può iniziare l'attività produttiva, a seguito comunque del rilascio del certificato di agibilità.

Il certificato di collaudo riguarda tutti gli adempimenti previsti dalla legge e, in particolare, le strutture edilizie, gli impianti produttivi, le misure e gli apparati volti a salvaguardare la sanità, la sicurezza e la tutela ambientale, nonché la loro conformità alle norme sulla tutela dei lavoratori nei luoghi di lavoro ed alle prescrizioni indicate in sede di autorizzazione.

Il certificato di collaudo è rilasciato sotto la piena responsabilità del collaudatore. Nel caso in cui la certificazione risulti non conforme all'opera, ovvero a quanto disposto dalle vigenti norme, fatti salvi i casi di mero errore od omissione materiale, il S.U.A.P. assume i provvedimenti necessari, ivi compresa la riduzione in pristino a spese dell'impresa e dispone la contestuale trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica, dandone contemporanea comunicazione all'interessato.

Il certificato positivo consente la messa in funzione degli impianti fino al rilascio definitivo del certificato di agibilità, del nulla osta all'esercizio di nuova produzione e di ogni altro atto amministrativo richiesto.

La Regione e gli altri enti competenti effettuano i controlli di competenza sugli impianti produttivi, ne comunicano le risultanze agli interessati, che possono presentare memorie o chiedere la ripetizione in contraddittorio dell'eventuale esperimento di prove e adottano i provvedimenti, anche in via d'urgenza, previsti dalla legge.

L'effettuazione e l'esito dei controlli sono registrati anche presso l'archivio informatico della Regione e del S.U.A.P.

Il collaudo effettuato direttamente dall'impresa, secondo quanto previsto al precedente comma 2, non esonera le Amministrazioni competenti dalle proprie funzioni di vigilanza e di controllo in materia e dalle connesse responsabilità previste dalla legge, da esercitare successivamente al deposito del certificato di collaudo degli impianti.

NORME TRANSITORIE E MODIFICHE

ART. 27 - TARIFFE

I servizi resi dallo Sportello Unico sono gratuiti nella fase di avvio sperimentale del servizio, salvo le spese relative ai diritti delle amministrazioni comunali e degli Enti esterni coinvolti negli endo-procedimenti.

Solo successivamente e con apposito atto saranno soggetti al pagamento di spese o diritti determinati ai sensi delle vigenti disposizioni legislative.

Gli Enti terzi coinvolti nel procedimento del S.U.A.P. e gli uffici comunali dovranno comunicare al medesimo l'ammontare delle spese o dei diritti in relazione ai procedimenti di loro competenza.

Lo Sportello trasmette alle Amministrazioni od Enti l'attestazione dei pagamenti effettuati dai richiedenti per l'acquisizione del parere, nulla-osta, autorizzazione, attestazione che dovrà essere allegata all'istanza.¹

ART. 28 - RINVIO ALLE NORME GENERALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si fa rinvio alla normativa vigente in materia di Sportello Unico per le Attività Produttive, alla Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 29 - MODIFICHE AL REGOLAMENTO

Eventuali modifiche al presente regolamento potranno essere disposte previa deliberazione dei Consigli comunali dei comuni associati.

¹ Le modalità di pagamento dei diritti/spese per gli atti verso Enti Terzi è certamente oggetto di accordi con gli enti terzi:

- paga direttamente l'utente su appositi bollettini degli enti terzi, oppure
- l'utente effettua un versamento cumulativo al SUAP che può esigere una commissione per effettuare i successivi versamenti agli enti terzi.